

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08/02/2012

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO

SU AREE PUBBLICHE

(L.R. 30 novembre n. 33 e ss.mm.ii.

PREMESSA

Attualmente il mercato settimanale, disciplinato dalle norme del presente Regolamento, si svolge nella giornata di Venerdì nelle seguenti aree: Via Caio Giunio Norbano e Via Caio Mario. Il numero complessivo dei posteggi dati in concessione è: trentasei di cui: **03** settore alimentare e n. **33** settore non alimentare: trentatre oltre a n. **01** di produttori agricoli.

Al di fuori dei limiti delle aree a ciò destinate è vietata l'installazione di qualunque struttura di vendita.

L'organico complessivo del mercato settimanale esercitato su posteggi dati in concessione rimane fisso così come formulato e verranno pubblicati eventuali posti vacanti con procedure ed avvisi secondo quanto disposto dall'art. 40 della L.R. n. 33/1999.

Programmazione Comunale

1. E' intenzione dell'Amministrazione comunale definire la seguente rete di vendita su aree pubbliche secondo le direttive di Legge e nei termini qualitativi espressi dalla L.R. n. 33/1999 e dal D.lgs 114/1998.
2. Per garantire la fluidità della circolazione veicolare è vietata la vendita in forma ambulante in PIAZZA CAIO CESTIO; VIA PASS. SAN GIOVANNI fino all'incrocio con Via Tiberia; Via Norbana incrocio con Circonvallazione A. Norba; Via G. Marconi.

Piazzale di sosta per i coltivatori diretti ortofrutticoli

Per questi operatori è istituita una piazzola di sosta in Piazza Plebiscito nei giorni feriali di lunedì- mercoledì, rispettando l'orario di apertura e chiusura in vigore per gli esercenti in sede fissa.

I produttori agricoli autorizzati alla vendita a norma della Legge 59/63, con un banco non superiore a mt 2,00, possono essere autorizzati dal Sindaco al posteggio adiacente la propria abitazione, rispettando l'orario di apertura e chiusura in vigore per gli esercenti in sede fissa. OMISSIS ABROGATO

Piazzale di sosta per i venditori ambulanti di prodotti ittici

Per questi operatori è istituita una piazzola di sosta in Piazza Plebiscito nei giorni di martedì e giovedì.

Sagre- Fiere

Nel corso dell'anno affluiscono ambulanti al dettaglio per la vendita di giocattoli, dolciumi e prodotti vari. In occasione di tali ricorrenze l'Amministrazione comunale regolerà il flusso per l'occupazione di aree pubbliche, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.

Le aree di localizzazione sono stabilite dal Responsabile dei Servizi interessati, sentito l'assessore al commercio, in particolare saranno concesse autorizzazioni per promozioni di mostre mercato nel settore dell'antiquariato, del collezionismo, artigianato nonché prodotti tipici e di ogni altra manifestazione culturale di riferimento comunale.

Titolo I Principi Generali

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 33 del 30 novembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni, e della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 139 del 19 febbraio 2003 (Documento Programmatico per il Commercio su aree pubbliche).
2. Il Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale.

3. Il Regolamento ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la sua prima approvazione.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a. Per **commercio su area pubblica**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande effettuate su area pubblica, comprese quelle demaniali e sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b. Per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c. Per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;;
 - d. Per **posteggi fuori mercato**: il posteggio situato in aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggette al rilascio della concessione;
 - e. Per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche e private, di operatori autorizzati ed esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari e venti, ricorrenze e festività;
 - f. Per **autorizzazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche**: l'atto rilasciato dal Comune, sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti;

- g. Per **presenze** in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- h. Per **presenze effettive** in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa;
- i. Per **posteggio** riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli e soggetti portatori di handicap;
- j. Per **settore merceologico**: quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs 114/1998 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- k. Per **spunta**: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi;
- l. Per **spuntista**: l'operatore, che non essendo titolare di concessione di posteggio aspira ad occupare occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione;
- m. **Per attività stagionali**: quelle che si svolgono da 01 giugno al 30 settembre per la vendita dei prodotti stagionali estivi e dal 15 ottobre al 15 marzo per i prodotti stagionali autunnali/invernali, che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

Art. 3 Finalità del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a. La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - b. La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la circolazione delle merci;
 - c. Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo

al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo piccole e medie imprese;

- d. La valorizzazione e la promozione del territorio e delle risorse comunali.

Art. 4. Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a. Su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b. In forma itinerante su qualsiasi area del territorio comunale ad eccezione delle seguenti: aree antistanti edifici pubblici e scuole; aree in prossimità degli incroci e aree destinate alla sosta tariffata; intero territorio comunale nei giorni di svolgimento del mercato settimanale, ad una distanza minima di mt 500 dallo svolgimento dello stesso.
 - c. Nell'ambito delle fiere.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e per l'altra attività.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma uno, è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche e a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è sostituita, per effetto delle liberalizzazioni di cui alla Legge n. 248/2006 da una Dichiarazione Inizio Attività (DIA), che deve essere presentata al Comune nel quale l'istante ha la residenza, se persona fisica o la sede legale, se persona giuridica. La stessa abilita all'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale, nonché alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale. La DIA e/o la *ex* autorizzazione in forma itinerante, abilita altresì alla vendita presso il domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di studio, intrattenimento o di svago previo esplicito consenso del soggetto proprietario e/o detentore dei luoghi.

6. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

**Art. 5 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree
pubbliche**

1. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a Mt. 2,20. Tutte le attrezzature devono essere allineate ed in condizioni decorose.
3. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'utilizzo delle vendite.
4. I periodi di assenza per malattia o gravidanza non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempre che siano giustificati entro il trentesimo giorno successivo alla prima scadenza, in caso contrario, l'assenza si giustifica unicamente dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.
5. In caso di sub ingresso per atto tra vivi o per causa di morte, le assenze del cedente non vengono cumulate con quelle del subentrante, a questo ultimo possono essere imputate esclusivamente le assenze effettuate durante il periodo di titolarità.
6. Nel caso in cui l'attività dovesse ricadere in un giorno festivo, il Sindaco, previa richiesta degli stessi operatori di mercato, può anticipare o posticipare la data di effettuazione, dandone comunicazione pubblica in tempo utile per tutti.
7. L'attività può essere svolta unicamente dal titolare o dal socio di questi ovvero: da dipendenti o collaboratori familiari, lavoratori interinali di cui alla Legge n. 196/1997, associati in partecipazione (art. 2549 cc), collaboratori coordinati e continuativi, purché appositamente delegati, previa indicazione scritta nell'autorizzazione. I delegati per l'esercizio in forma itinerante dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs 114/1998.

8. Il titolare dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante deve, entro dieci giorni dalla richiesta di cambiamento di residenza, comunicare tale cambiamento al Comune, che ha rilasciato l'autorizzazione, il quale provvede entro trenta giorni all'annotazione, oppure a trasmettere la documentazione relativa al Comune di nuova residenza, il quale provvede a sua volta all'annotazione.

9. Il titolare dell'autorizzazione decennale di posteggio deve, entro dieci giorni dalla richiesta di cambiamento di residenza, comunicarlo al Comune che ha rilasciato la concessione stessa, il quale provvede entro trenta giorni all'annotazione sugli atti autorizzatori.

Art. 7 Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche spetta all'Amministrazione comunale, che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. In particolare il controllo funzionale del mercato è affidato al Corpo di Polizia Locale o altro soggetto autorizzato e verrà svolto secondo le direttive impartite dall'Amministrazione comunale.

Art. 8 Procedure e modalità per il rilascio dell'autorizzazione (art. 40-41 L.R. n. 33/1999)

1. L'elenco dei posteggi da assegnare, la loro localizzazione, le dimensioni, le caratteristiche di ciascun posteggio, la tipologia, l'ubicazione del mercato, al fine del rilascio dell'autorizzazione vengono effettuati tramite avvisi pubblici e trasmessi alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regione Lazio (B.U.R.L.)

2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è inoltrata (tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno) al Comune entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

3. Il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria è di 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

4. Il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione in conformità della graduatoria formulata sulla base dei criteri del Documento Programmatico di cui all'art. 33 adottato in data 19 febbraio 2003.

5. Uno stesso operatore può utilizzare più posteggi contigui, fino ad un massimo di tre all'interno dello stesso mercato.

**Art. 9 Decadenza – Revoca e Sospensione dell'autorizzazione e della
concessione del posteggio**

1. La concessione relativa al posteggio è in qualsiasi momento revocabile per motivi di pubblico interesse o pubblica utilità.
2. L'autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma quattro, D.lgs 114/98 è revocata:
 - a. Nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b. Nel caso di decadenza della concessione dal posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascuna anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c. Nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma due, del citato D.lgs 114/98;
3. Qualora si verifichi una delle fattispecie di cui al comma due, il Comune ne dà comunicazione all'interessato, fissando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali contro-deduzioni, decorso inutilmente tale termine provvede all'adozione del provvedimento di revoca.

Art. 10 Occupazione del posteggio

1. L'occupazione del posteggio al mercato è subordinata al preventivo pagamento, a titolo di cauzione, di un terzo del Canone per l'occupazione suolo pubblico annuale e della tassa dei rifiuti solidi urbani giornaliera.
2. Le tasse di cui sopra sono applicate ai sensi del D.lgs n. 507 del 15 novembre 1993 e del D.lgs n. 560 del 28 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo II I Mercati

Art. 11 Definizioni

1. Per mercato s'intende l'area pubblica o privata del quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività.
2. Le aree pubbliche individuate per la sede del mercato devono essere suddivise per tipologie di merci, ossia per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari e prodotti dei coltivatori diretti.
3. Il Comune in ogni mercato dove sono venduti anche prodotti del settore alimentare, riserva ai produttori agricoli un numero di posteggi non inferiore al 10%, dei quali riservato ai produttori agricoli in coltura biologica un numero di posteggi non inferiore al 5% (comunque almeno un posteggio).

Art. 12 Mercato settimanale

1. Il mercato settimanale su aree pubbliche assolve un importante e utile servizio per i consumatori integrando e completando le altre forme di distribuzione in uso. La località di svolgimento del mercato settimanale è stabilita dall'Amministrazione comunale.

Art. 13 Orari di apertura e di chiusura

1. Gli orari di apertura del mercato e di chiusura dello stesso sono fissati dall'Amministrazione comunale nel modo che segue:

Periodo Invernale:

- I. Ore 07.30: orario ingresso;
- II. Ore 07.45: sistemazione spuntisti e apertura banchi;
- III. Ore 08.15: vendita
- IV. Ore 13.30: chiusura;
- V. Ore 14.00: sgombero.

Periodo estivo:

- I. Ore 07.00: orario ingresso;
 - II. Ore 07.15: sistemazione spuntisti e apertura banchi;
 - III. Ore 07.45: vendita;
 - IV. Ore 13.30: chiusura;
 - V. Ore 14.00: sgombero.
2. Il Sindaco può disporre, con provvedimento motivato, lo spostamento temporaneo della giornata di mercato. Dello spostamento dovrà esserne data notizia agli interessati mediante comunicazione e avvisi.

3. Per il mercato settimanale, l'ufficio comunale competente cura la tenuta di un apposito registro nel quale sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto la concessione all'occupazione del posteggio con l'indicazione del settore merceologico, delle tasse dovute, del posto assegnato e della scadenza della concessione.
4. La sorveglianza del mercato è affidata alla Polizia Locale.

Art. 14 Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario prefissato per l'inizio della vendita.
2. Il Comune tramite il Corpo di Polizia Locale, o altro soggetto all'uopo incaricato, provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato.

Art. 15 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o

comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente entro l'orario fissato per le vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, adottando come criterio di priorità il più alto numero delle presenze, maggiore anzianità d'iscrizione al registro delle Imprese e, in caso di parità di condizioni, prevale l'ordine cronologico di arrivo.
2. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro di proprietà del concessionario.

Art. 16 Doveri dei titolari dei posteggi

1. I titolari di posteggio nel mercato sono tenuti:
 - a. Ad essere presenti nell'area assegnata;
 - b. A non occupare più spazio di quanto assegnatogli;
 - c. A rispettare gli orari stabiliti nel presente Regolamento per le operazioni di occupazione e di sgombero dell'area assegnata;
 - d. Ad osservare leggi e regolamenti in vigore relativi al commercio in genere (D.lgs 114/1998 e L.R. 33/1999), con i riferimenti specifici per il commercio sulle aree pubbliche;

- e. A tenere esposti in modo chiaro e leggibile i prezzi delle singole merci, secondo i dettami dell'art. 14 del D.lgs 114/1998;
- f. A tenere sempre pulito lo spazio di vendita assegnato. A questo fine, il concessionario dell'area di vendita deve utilizzare appositi sacchi di plastica per il raccoglimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 17 Divieti per gli operatori

- 1. E' fatto divieto per i titolari dei posteggi nel mercato:
 - a. Di arrecare intralcio o disturbo agli avventori ed ai colleghi;
 - b. Di sporcare in qualsiasi modo il suolo pubblico;
 - c. Di usare megafoni, radio e altri mezzi di amplificazione sonora; è fatta eccezione per i rivenditori di dischi o musicassette, che possono usarli tenendo il volume moderato.
- 2. E' fatto divieto di vendere le merci con il sistema della riffa.

Titolo III Fiere

Art. 18 Norme generali

- 1. Le fiere sono gestite dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.
- 2. Le fiere di qualsiasi tipologia sono istituite dal Comune per i prodotti merceologici, la durata e i periodi dell'anno, il numero dei posteggi ritenuti più idonei per le finalità delle fiere stesse. Le caratteristiche delle fiere devono essere espressamente indicate nei provvedimenti istitutivi, unitamente all'individuazione dell'area, al numero dei posteggi ed ai criteri di assegnazione degli stessi.
- 3. le aree da destinare alle fiere sono individuate dal Comune, tenendo conto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, delle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, archeologica e storica.

Art. 19 Norme in materia di funzionamento delle fiere

- 1. L'incaricato del Comune per il servizio alla fiera provvede ad annotare in un apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.
- 2. l'operatore assegnatario, che nel giorno di svolgimento della fiera, non sia presente entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente, e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

3. La presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato per tutta la durata della fiera, e comunque dalla data di assegnazione del posteggio.

Titolo IV Norme transitorie e finali

Art. 20 Controllo Igienico-Sanitario

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie, in materia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari e di somministrazioni di alimenti e bevande.
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne, siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche. Tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza.
3. Qualora l'attività di cui al comma due sia esercitata mediante veicoli, essi devono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità con ordinanza.
4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati e refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma precedente comma tre.
5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolte mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree, che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli di cui al comma tre.

Art. 21 Determinazione degli orari per il commercio su aree pubbliche

1. Il Comune determina gli orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, favorendone la massima fruibilità da parte dei consumatori.
2. Nel determinare gli orari di attività del commercio su aree pubbliche, il Comune si attiene ai seguenti criteri:

- a. Possibilità di prevederne l'esercizio anche in ore pomeridiane e serali;
- b. Possibilità di adeguarli a quelli previsti per le attività commerciali su aree private;
- c. Possibilità di equiparare, nel Comune riconosciuto turistico o città d'arte, gli orari degli operatori in forma itinerante su aree pubbliche autorizzati alla somministrazione, a quella degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 22 Concessioni temporanee

1. La concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico possono essere rilasciate:
 - a. In coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive ecc..;
 - b. Quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche ovvero per la valorizzazione straordinaria di prodotti tipici comunali, per la quale possono essere autorizzate anche prodotti agricoli, salvo l'effettuazione di mercati straordinari e fiere promozionali.
2. La concessione può essere per posteggio singolo; per feste, sagre e manifestazioni varie oppure stagionale.
3. La concessione temporanea può essere rilasciata ad esercenti il commercio su aree pubbliche o private già autorizzati, a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs 114/1998, agricoltori in possesso di autorizzazione ex legge 59/63.
4. La concessione è rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste, anche fuori dai posteggi e dalle aree individuate dal Piano Comunale.
5. Il Comune può rilasciare la concessione anche ad altri operatori, che non esercitano l'attività commerciale su aree pubbliche (artigiani, operatori professionali).

Art. 23 Gli imprenditori agricoli

1. Agli effetti del presente Regolamento, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla Legge n. 59/1963, Le Dichiarazioni di Inizio Attività (DIA), effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 delle Legge 241/1990 e dal D.lgs 228/2001, art. 4.

2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della Dichiarazione di cui al comma uno, la data di presentazione della stessa viene equiparata alla data del rilascio dell'autorizzazione, sempreché trattasi di dichiarazione regolare.

Art. 24 Sanzioni

1. Per le violazioni alla disciplina del commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dai comma uno e due dell'art. 29 del D.lgs 114/1998.
2. Per quanto non espressamente previsto da altre leggi vigenti in materia, le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinque ad euro cinquecento, secondo quanto disposto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.

Art. 25 Abrogazioni precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si richiama la normativa nazionale e regionale vigente in materia.